

**Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata nella seduta
dell'Assemblea legislativa regionale n. 184 del 27 maggio 2025**

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1994, N. 33
(MEDICINA DELLO SPORT E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE)**

La legge è finalizzata a rimuovere un limite operativo per i medici in medicina dello sport nell'ambito dei centri di medicina dello sport operativi nella regione Marche, sia pubblici e sia privati.

Detto limite, consistente nel divieto di operare allo stesso titolo in più di un centro di medicina dello sport, è attualmente previsto dal comma 5, articolo 10, della legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive).

L'articolato della legge finalizzata all'abrogazione del comma 5 dell'articolo 10 della legge l.r. 33/1994 è costituito come di seguito rappresentato; la norma, pertanto, ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente.

Art. 1

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 33/1994)

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive) è abrogato.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.